

ATTO DI COTTIMO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
in Porcari, presso la sede del Comune di Porcari ubicata in Piazza Felice Orsi

1) il Sig. _____, nato
a _____ il _____,
domiciliato per la Sua carica presso _____,
il quale interviene nel presente contratto, in esecuzione del _____,
in rappresentanza e per conto del _____, in qualità di Dirigente/Responsabile
del Servizio _____, codice fiscale _____,
che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione";

2) l' Sig. _____,
nato a _____ il _____,
residente nel Comune di _____
Via/Piazza _____ n. _____,
che interviene nel presente contratto in qualità di _____,
con sede legale in _____ codice fiscale _____ -
Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____
al numero _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore".

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ in data _____ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell'Esecutore sopra individuato;
- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 mediante _____;
- l'Esecutore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del cottimo

Il cottimo ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i "Lavori di straordinaria manutenzione di varie strade comunali -P.T. 2013.

La forma e le dimensioni delle opere risultano dai disegni allegati al presente atto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

I lavori appartengono alla categoria OG3: Lavori Stradali

Art. 2

Ammontare del contratto

L'IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO ammonta ad € _____ (I.V.A. esclusa)

così suddiviso:

- IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: € _____ (I.V.A.

esclusa)

- IMPORTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO

(di cui all'art. 82, c. 3 bis del d.Lgs. 166/2006):

€ 3.072,53 (I.V.A. esclusa)

- ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, NON SOGGETTI AL RIBASSO:

€ 1.143,28 (I.V.A. esclusa).

L'elenco dettagliato delle opere da eseguire e delle somministrazioni richieste sono indicate nel Computo metrico-estimativo progettuale agli atti d'ufficio.

Art. 3

Variazioni alle opere

Per la natura dei lavori in economia, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 132 D.Lgs 163/2006, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Art. 4

Qualità dei materiali e delle lavorazioni

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dalla Direzione dei lavori.

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell'Esecutore, contemporaneamente all'introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori e da questa accettate.

Quando la Direzione dei lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Esecutore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Esecutore. Ove l'Esecutore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente e a spese dell'Esecutore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Amministrazione.

Qualora l'Esecutore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'Esecutore non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione, poichè i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come se fossero delle dimensioni, qualità e magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dall'Amministrazione, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche scarsità nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la direzione dei lavori potrà applicare un'adequata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

L'Esecutore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ritenute necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Art. 5

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

L'Esecutore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 6

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di accettazione dell'offerta (o, in mancanza, dalla firma del presente atto) e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da

eseguire secondo i piani, i profili e disegni relativi. Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'Esecutore. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Art. 7

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione delle opere

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza delle opere alle condizioni contrattuali tutte.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.

L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Amministrazione potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Amministrazione, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

Art. 8

Termine utile per il compimento dei lavori - Penale in caso di ritardo - Sospensioni e proroghe

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori, sarà di giorni 25(venticinque) naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, con i limiti previsti dall'art. 145 del Reg.n.207/2010 e, quindi, nella misura di 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente, non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Amministrazione, ad altri lavori o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché l'Amministrazione stessa possa farne regolare contestazione.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Amministrazione, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Esecutore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 9

Pagamenti

L'Amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28 maggio 1997, n. 140 che ha convertito in legge l'articolo 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79.

Il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dei lavori, mediante emissione SAL corrispondente al finale e relativo certificato di pagamento con l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, del costo della manodopera non soggetto al ribasso e degli oneri per la sicurezza, ed al netto della ritenuta di legge.

Il saldo dei lavori con svincolo della ritenuta dello 0,5% avverrà a seguito dell'approvazione del CRE e previo rilascio del DURC.

La Direzione lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.

I termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti dall'art. 29, commi 1 e 2, D.M. LL.PP. 145/2000 e l'Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall'art. 30 del D.M. LL.PP. 145/2000.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i. Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 10

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

1. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, ove l'Esecutore non ne abbia titolo, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale.
2. Le spese per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per l'esecuzione dei lavori, nonché le relative spese per le utenze e i consumi.
3. L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.

L'Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

L'Esecutore sarà responsabile in solido con i subappaltatori, nei confronti della Amministrazione, del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, e ciò indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato, fatta comunque salva, in

questa ipotesi, l'applicazione da parte dell'Amministrazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

4. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Amministrazione da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
5. Sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti esistenti, nonché pulire perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc., entro otto giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato. Le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite (comprendenti della detersione a fondo e della disinfezione dei servizi igienici) ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre imprese esecutrici di lavori scorporati. In caso di mancata pulizia l'Amministrazione farà intervenire altro soggetto addebitandone l'importo (più il 17% per spese generali dell'Amministrazione) all'Esecutore.
6. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nei cantieri di lavoro, di cartelli indicativi dei lavori e di quant'altro sarà richiesto dal Direttore dei lavori, conformi alle vigenti disposizioni normative. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al termine dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Esecutore una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.
7. L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010.

Art. 11 **Cauzione e garanzie**

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto del credito dell'Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

La garanzia fidejussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando al termine dei lavori nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.)

L'Esecutore è obbligato a presentare una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi con massimale non inferiore a € 50.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 125 c. 4 DPR 207/2010 la polizza assicurativa deve essere trasmessa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche se anticipata, e deve essere accettata dall'Amministrazione.

Art. 12 **Cottimi**

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Amministrazione di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera o comunque per una quota superiore al 30% dei lavori.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esecuzione di tutti i lavori.

Qualora durante l'esecuzione l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del cottimo, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate a cottimo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%.

L'Esecutore deve comunicare alla Amministrazione per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dei lavori il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Ai sensi dell'art. 90 c. 9 del D.Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell'allegato XVII del D.Lgs 81/2008.

Pagamento all'Esecutore: I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art.3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Amministrazione, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza.

L'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs 81/2008. I subappaltatori sono tenuti all'osservanza del piano di sicurezza di cui all'art. 18 del presente atto e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

L'Esecutore deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008.

Art. 13

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Esecutore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente atto di cottimo e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi e oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Art. 14

Garanzia delle opere

L'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 730 decorrente dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Amministrazione non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Art. 15

Presenza in consegna e utilizzazione delle opere

L'Amministrazione può disporre delle opere subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna.

L'accettazione delle opere non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera.

Art. 16

Sicurezza nel cantiere

Le opere previste nel presente atto di cottimo saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l'Amministrazione, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente atto di cottimo.

L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l'Amministrazione che i propri organi tecnici e il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Esecutore redige e consegna all'Amministrazione, per fare parte integrante del contratto:

- a) **piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.** Il piano di sicurezza e di coordinamento non è stato redatto in quanto si prevede che in cantiere non vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; pertanto, se durante il corso dei lavori l'Esecutore dovesse richiedere autorizzazione al subappalto oppure comunicare di aver stipulato un subcontratto, il Direttore dei Lavori provvederà a sospendere i lavori al fine di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 5 D.Lgs 81/2008).
- b) **un piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Nei piani di Sicurezza sono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Esecutore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 17

Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore - Clausola risolutiva

L'Amministrazione è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto a maggiori spese dell'Esecutore quando quest'ultimo si rende colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. Il medesimo diritto avrà l'Amministrazione quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto, mediante semplice denuncia, quando l'Amministrazione dichiara all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.